

Sentenza n. 1647/2022 Depositata il 27/12/2022 Il Segretario GIUSEPPE APICELLA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GRECO CARLO, Presidente e Relatore TOCCI STEFANO, Giudice ZENO MASSIMO, Giudice

in data 07/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 680/2022 depositato il 30/05/2022

12 alle

proposto da

Difeso da

Paolo Calabretta - CLBPLA64E05A028U

ed elettivamente domiciliato presso paolo.calabretta@pec.ordineavvocaticatania.it

12 sile

contro

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1469/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale TOSCANA sez. 4 e pubblicata il 07/12/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49950 I.C.I.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49976 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49978 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49979 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49980 IMU 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto in esame la parte istante. SPA ha proposto ricorso per revocazione avverso le risultanze della sentenza n.1469/04/21 resa da questa CTR, all'udienza del 25 novembre 2021 nonché istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.

In tale sede era stato accolto il ricorso in Appello proposto dalla parte contribuente avente ad oggetto più avvisi di accertamento relativi ad imposta ICI/IMU per le annualità 2011-2015.

Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".

In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere "l'esposizione dello svolgimento del processo".

Al riguardo la parte istante ha evidenziato un motivo di revocazione ex combinato disposto degli artt. 64 del D.Lgs. 546/92 e 395, numero 5) del c.p.c.

Si tratterebbe della preesistenza di una sentenza "avente fra le parti autorità di cosa giudicata".

In effetti le doglienze avverso le precedenti annualità di imposta 2009-2010 erano già state respinte con la sentenza di questa CGT n.414/02/21, passata in giudicato in data 19 novembre 2021.

Considerato che in data 25 novembre 2021 sono state discusse le successive annualità 2011-2015 l'ipotesi, secondo la tesi di parte istante, di revocazione risulterebbe fondata.

Preso atto della non costituzione in giudizio della parte contribuente, la causa è stata chiamata all'odierna udienza da remoto ed è passata in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito dei fatti il Collegio ritiene di accogliere il ricorso per revocazione, circostanza che supera l'istanza, contestualmente avanzata, di sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione, quanto la sentenza n.1469/04/21 deve intendersi oggi annullata dalla presente.

Come è noto, l'istanza di revocazione impone al Giudice (fase rescindente) la corretta indicazione del thema decidendum contestato e cioè l'edificabilità o meno dell'area e la conseguente sottoposizione a tassazione.

Successivamente, sempre il Giudice, (fase rescissoria) individuato il precedente giurisprudenziale passato in giudicato, deve affermare la edificabilità dell'area ai fini della tassazione anche per le annualità in contestazione.

Per quanto sopra la sentenza di l'grado, all'epoca impugnata n.96/02/19 emessa dalla CTP di Pisa, deve

0.1

essere confermata con conseguente debenza delle imposte reclamate oltre alle sanzioni come ivi rideterminate.

Il parziale accoglimento della pretesa iniziala determina la compensazione delle spese di giudizio.

Visti gli artt.15-36-64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

P.Q.M.

deve

lel €A.com

diama disalita nualità

deve

21

i. Ichan

di .

01

CH.

Accoglie il ricorso per revocazione, conferma la sentenza di l'grado emessa e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2022.

Il Presidente-relatore

(Carlo Greco)